

Sent. 3913/2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO

Sent

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro in persona della dott.ssa Gabriella Gentile, all'udienza del 26.05.2011 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 11150/2006

TRA

DELL'UNTO MARIO, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti B. Carbone e T. Viggiano, presso il cui studio elett.te domicilia in Caturano alla via Vittorio Emanuele n. 21;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ug'.

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, UFFICIO SOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato, elett.te domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11;

RESISTENTE

Oggetto: servizio pre – ruolo scuola “Anelli”.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6.10.2006, il ricorrente deduceva di aver svolto attività di insegnamento di materie non militari nel periodo dall'1.12.1987 al 12.09.2003, presso la scuola Sottufficiali dell' Aeronautica Militare “M. Anelli” di Caserta; di essere stato immesso nei ruoli della Scuola statale nell' anno scolastico 2005/2006; di aver chiesto il riconoscimento del servizio di insegnamento pre - ruolo svolto ai fini del trasferimento ad altro istituto scolastico

per l' anno scolastico 2006/2007 in applicazione del CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l'anno scolastico 2006/2007 senza che detto servizio fosse stato computato, di aver espletato invano tentativo di conciliazione.

Tanto premesso, adiva il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, per sentire dichiarare il proprio diritto ad ottenere la valutazione del servizio di insegnamento pre - ruolo prestato e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta alla rettifica del punteggio conferitogli nella graduatoria per i trasferimenti per l'anno scolastico 2006/2007, con condanna alle spese.

I convenuti, nel costituirsi in giudizio, con varie argomentazioni contestavano le avverse deduzioni e chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

All'udienza del 26.05.2011, la causa era decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.

La domanda va accolta nei termini segnati dalla presente motivazione.

L'attore fonda la propria pretesa su due motivi principali.

In primo luogo, egli chiede l' applicazione alla fattispecie del giudicato, formatosi tra le stesse parti, giuste la pronunce del T.A.R. per la Campania n. 1002/1999, 4734/2001 e 2927/2002 allegate in atti, che avrebbero sancito, ai fini dell' immissione in ruolo del ricorrente, il diritto al riconoscimento del punteggio allo stesso derivante dall' espletato incarico di insegnamento di materie non militari presso la Scuola Sottufficiali "M. Anelli" di Caserta; col secondo motivo di ricorso, il ricorrente si richiama al Decreto del Ministero della Difesa 20 Dicembre 1971, dal quale sarebbe dato desumere l'avvenuta equiparazione dell' insegnamento delle materie non militari svolto nelle scuole, gli istituti e gli enti della Marina e dell' Aeronautica con quello espletato presso le scuole statali del Ministero dell' Istruzione.

Entrambi i motivi meritano accoglimento.

Ed invero, non vi è dubbio che le irrevocabili pronunce intervenute in sede amministrativa, tra le medesime parti dell'odierno giudizio, circa il riconoscimento, ai fini dell' immissione in ruolo dell'istante, dell' insegnamento pre-ruolo di materie non militari presso la scuola "M. Anelli " di Caserta, faccia stato anche nella analoga fattispecie all'esame di questo Tribunale.

Sent

Ritiene infatti questo giudice che ricorra, nella specie, la figura, di formazione giurisprudenziale, che va sotto il nome di “giudicato implicito” e che si profila ogniqualvolta, tra la questione risolta espressamente e quella risolta implicitamente, sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, nel senso che l’ accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentano come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione, coprendo il dedotto ed il deducibile, e cioè non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costitutivi delle domande o eccezioni dedotti in giudizio (cfr. Cass. n. 14055 del 18.6.2007).

Orbene, emerge con chiarezza dalla complessiva lettura delle sentenze del TAR per la Campania di cui sopra, che, in omaggio all’ indirizzo prevalente del giudice amministrativo, quel Tribunale abbia sancito, con principio generale di diritto applicabile anche al caso che ci occupa, che l’ incarico di insegnamento svolto nelle scuole militari ricalchi, nella forma e nel contenuto, un modello analogo alle corrispondenti figure dell’ ordinamento scolastico ed universitario, ragion per cui il servizio svolto presso dette scuole debba essere riconosciuto per intero nell’ assegnazione dei punteggi, oltre che nel computo del periodo utile per l’ accesso ai concorsi riservati. Ne consegue che l’ accertamento effettuato in quella sede ed ormai divenuto, per come pacifico tra le parti in causa, irrevocabile per le stesse, spiega senz’ altro i suoi effetti in questa sede e vale a suffragare la tesi del ricorrente secondo cui il servizio pre-ruolo invocato va computato nel punteggio da attribuirgli anche ai fini del trasferimento ad altro istituto scolastico.

D’ altra parte, anche a prescindere dal giudicato, la equivalenza dell’ insegnamento nelle scuole militari rispetto a quello impartito nelle scuole statali discende altresì da altri dati normativi.

Certamente, come rilevato in ricorso, alcuni indici rivelatori di detta equiparazione si ricavano dalla lettura del D. M. del 20.12.1971, emanato dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il Tesoro e con quello per la Pubblica Istruzione, laddove, all’ art. 1, si stabilisce che gli incarichi di insegnamento delle materie non militari presso le scuole della Marina e dell’ Aeronautica potranno essere conferiti, indifferentemente, sia ad insegnanti della scuola statale che a personale incaricato estraneo all’ amministrazione dello Stato.

Sent

con ciò, evidentemente, ritenendo equipollenti le capacità di ciascuno degli incaricati.

Parimenti, i successivi articoli del citato D.M., oltre che le previsioni tipiche delle convenzioni intercorse (riferendosi all' "incarico di insegnamento", figura tipica dell' ordinamento scolastico e universitario, agli obblighi tipo degli insegnanti quanto al dovere di osservanza di un orario di lavoro settimanale di sei, dieci o diciotto ore, alla controprestazione dovuta dall' amministrazione con riferimento al trattamento economico annuo lordo, alla previsione del diritto degli incaricati al trattamento di quiescenza, di previdenza ed assistenza, al diritto al congedo ordinario retribuito ed all' obbligo di prestare il servizio nei locali forniti dall' Amministrazione, secondo le direttive, gli orari ed i programmi previsti dall' amministrazione medesima) denotano senza ombra di dubbio come gli incarichi di insegnamento in questione diano vita a veri e propri rapporti di pubblico impiego, sia pure non di ruolo ed a termine così come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nella sentenza 23.1.1992 n. 96.

Né vale osservare in contrario, che le scuole militari non rilasciano titoli di studio equivalenti a quelli delle scuole statali del Ministero dell' Istruzione atteso che tale dato, non incidendo in alcun modo sulle caratteristiche intrinseche della prestazione espletata dal personale insegnante, appare del tutto ininfluenza ai fini del decidere.

La domanda va pertanto accolta ed il Ministero convenuto, legittimato passivo in quanto datore di lavoro dell' istante, condannato a rettificare la graduatoria per i trasferimenti per l' anno scolastico 2006/2007 del C.S.A. di Caserta attribuendo all' istante l' ulteriore punteggio per il servizio pre-ruolo espletato presso la Scuola Sottufficiali dell' Aeronautica Militare "M. Anelli " di Caserta, in applicazione della lett. B) della tabella A) dell' allegato D al C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola per l' anno scolastico 2006/2007.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott. Gabriella Gentile Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la valutazione del servizio di insegnamento pre ruolo prestato presso la Scuola

Sent

Sottufficiali dell'A. M. "M. Anelli" di Caserta;

-condanna il Ministero convenuto a rettificare la graduatoria per i trasferimenti per l'anno scolastico 2006/2007 del C.s.a. di Caserta attribuendo all'istante l'ulteriore punteggio per il servizio pre ruolo di cui al capo A) in applicazione della lett. B) della tabella A dell'allegato D al CCNL sulla mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2006/2007;

-condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 600,00 per onorari, oltre Iva e cpa secondo legge, con attribuzione.

In Santa Maria Capua Vetere, 26.05.2011

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Gabriella Gentile



22 LUG 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio PUGLITTA



Sent